B. altro:

I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5

II. non nominato»

Articolo 6

1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 114/64/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«1. L'ammontare della sovvenzione all'importazione è uguale all'importo di compensazione riscosso all'esportazione quando si tratta di un prodotto la cui esportazione è soggetta alla percezione di tale importo, non tenendo conto della maggiorazione dell'importo di compensazione derivante dall'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

Se il prodotto per il quale si deve determinare l'ammontare della sovvenzione all'importazione non è fabbricato in uno Stato membro che applica l'importo di compensazione all'esportazione, l'ammontare di detta sovvenzione è uguale, per chilogrammo di prodotto,

a) all'ammontare dell'aiuto nazionale concesso per il latte o i prodotti lattiero-caseari utilizzati per fabbricare un chilogrammo del prodotto in causa, quando si tratta del prodotto pilota di un gruppo o di un prodotto che non fa parte di alcun gruppo,

b) all'ammontare della sovvenzione stabilito, in applicazione della lettera a), per il prodotto pilota del gruppo al quale appartiene il prodotto in causa, quando si tratta di un prodotto assimilato al quale è applicato lo stesso prelievo del prodotto pilota; per un prodotto assimilato a prelievo derivato, l'ammontare della sovvenzione è derivato da quello concesso per il prodotto pilota.

Nei casi contemplati alle lettere a) e b), l'importo è calcolato forfettariamente. Qualora venga riscossa una determinata percentuale dell'importo di compensazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, viene accordata la stessa percentuale dell'ammontare della sovvenzione che risulterebbe dall'applicazione del comma precedente.»

2. Il riferimento «all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino» che figura nell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 114/64/CCE è sostituito dal riferimento «all'articolo 4, paragrafo 1, commi 2 e 3.»

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1965.

I prelievi calcolati in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 111/64/CEE saranno applicati per la prima volta il 19 luglio 1965. Gli importi risultanti dalle disposizioni vigenti sono applicati per tali prelievi fino a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 29 giugno 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO n. 109/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1965

che modifica e completa i regolamenti nn. 3 e 4 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

(Versamento degli assegni familiari — Semplificazione della procedura di notifica delle modifiche apportate agli allegati — Modifica di vari allegati)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare il suo articolo 51,

Visto il regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1), modificato ultimamente dal regolamento n. 80/65/CEE del Consiglio (2), ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e gli articoli 40 e 54,

Visto il parere conforme formulato in applicazione del suddetto articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 3 dalla Commissione amministrativa di cui all'articolo 43 dello stesso regolamento,

Visto il regolamento n. 4 che determina le modalità d'applicazione e completa le disposizioni del regolamento n. 3 (3), modificato ultimamente dal regolamento n. 80/65/CEE, ed in particolare gli articoli 5 e 9, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che è opportuno prevedere disposizioni speciali per il versamento degli assegni familiari quando i figli sono allevati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore è occupato, in particolare nell'ipotesi in cui tali assegni non sono destinati al mantenimento dei figli;

Considerando che bisogna consentire agli Stati o alle autorità interessate di optare tra la norma che disciplina attualmente la concessione degli assegni familiari, nel caso in cui il lavoratore sia stato occupato durante lo stesso mese civile nel territorio di due Stati membri, e una norma piú semplice;

Considerando che la procedura di notifica delle modifiche apportate agli allegati del regolamento n. 3 e all'allegato 1 del regolamento n. 36/63/CEE (4), quale è prevista nell'articolo 54 del regolamento n. 3 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 36/63/CEE, nonché la procedura di notifica delle modifiche apportate agli allegati del regolamento n. 4, quale è prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 4, si sono rivelate di difficile applicazione; che occorre pertanto semplificarle;

Considerando che gli allegati dei regolamenti nn. 3 e 4 fanno parte integrante di tali regolamenti, in virtú dell'articolo 50 del regolamento n. 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 4;

Considerando che, in seguito all'evoluzione dello statuto politico di alcuni territori e cittadini, di cui all'allegato A del regolamento n. 3 alla voce «Francia», il Governo francese chiede una modifica di detto allegato per tener conto di tale evoluzione;

Considerando che, all'atto dell'adozione del regolamento n. 3, una disposizione della Convenzione generale di sicurezza sociale belgo-lussemburghese del 3 dicembre 1949, che le parti contraenti desiderano mantenere in vigore, è stata omessa nell'allegato D di detto regolamento; che la procedura di notifica prevista all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 3 si applica solo in caso di emendamenti apportati a disposizioni già menzionate in detto allegato;

Considerando che, per dar forza obbligatoria in uno degli Stati membri interessati alle modifiche dell'allegato D del regolamento n. 3 e degli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento n. 4 per le quali è prevista una semplice procedura di notifica o di comunicazione, è tuttavia necessario adottare tali modifiche mediante un regolamento del Consiglio, in seguito a talune norme costituzionali di tale Stato;

Considerando che per alcune modifiche apportate agli allegati dal regolamento n. 130/63/CEE del Consiglio, che modifica alcuni allegati del regolamento n. 3 e del regolamento n. 4 (5), risulta necessario fissare una data d'entrata in vigore diversa da quella del suddetto regolamento;

Considerando che l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha dichiarato che il regime previsto nel seguente regolamento può sostituire gli accomodamenti di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel capitolo 7 del titolo III del regolamento n. 3 è inserito un articolo 40 bis redatto come segue:

«Articolo 40 bis

1. Gli assegni familiari sono corrisposti conformemente alle disposizioni della legislazione del paese competente, anche se la persona

(1) GU n. 30 del 16. 12. 1958, pag. 561/58.
(2) GU n. 111 del 25. 6. 1965, pag. 1889/65.
(3) GU n. 30 del 16. 12. 1958, pag. 597/58.
(4) GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1314/63.
(5) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2996/63.

fisica o giuridica alla quale detti assegni devono essere corrisposti risiede o si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese competente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se gli assegni familiari non sono destinati al mentenimento dei figli, l'istituzione competente, su richiesta e tramite l'istituzione del loro luogo di residenza o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tale fine dall'autorità competente del loro paese di residenza, versa tali assegni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i figli.

3. Le autorità competenti di due o piú Stati membri possono stabilire di comune accordo particolari modalità per la corresponsione degli assegni familiari, in particolare al fine di facilitare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. Tali accordi sono sottoposti, per valutazione, alla Commissione amministrativa.

4. Due o piú Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente regolamento, che l'istituzione competente versi gli assegni familiari dovuti in virtú della legislazione di detti Stati membri o di uno di detti Stati membri alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i figli o direttamente o tramite l'istituzione del loro luogo di residenza.»

Articolo 2

L'articolo 54 del regolamento n. 3 è sostituito dalla seguente disposizione:

«*Articolo 54*

1. Le notifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 36, paragrafo 3, sono indirizzate al Presidente del Consiglio della Comunità Economica Europea; le notifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 24, paragrafo 2, indicano la data d'entrata in vigore della modifica in questione.

2. Le notifiche ricevute in applicazione del paragrafo 1 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*»

Articolo 3

L'articolo 5 del regolamento n. 4 è cosí modificato e completato:

1. La lettera e) del paragrafo 1 è sostituita dal seguente testo:

«e) le istituzioni designate o gli organismi determinati dalle autorità competenti specificamente in virtú delle disposizioni dell'articolo 40 bis paragrafo 2 del regolamento, nonché dell'articolo 11, dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5, dell'articolo 12 bis paragrafi 1,3 e 4, dell'articolo 21 paragrafo 1, dell'articolo 24 paragrafo 1, dell'articolo 31 paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 53, dell'articolo 63 paragrafo 2, dell'articolo 65, dell'articolo 67 paragrafo 2, dell'articolo 68 paragrafo 2, dell'articolo 71 paragrafo 2, dell'articolo 72, dell'articolo 74 paragrafo 3 e dell'articolo 79 paragrafo 1, del presente regolamento d'applicazione (allegato 5);»

2. Il paragrafo 1 è completato dalla seguente lettera j):

«j) le relazioni bilaterali cui si applica l'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del presente regolamento d'applicazione (allegato 10).»

3. Il paragrafo 2 è sostituito dalla seguente disposizione:

«2. Le autorità competenti di due o piú Stati membri, in seguito alla conclusione di accordi di cui talune disposizioni sono enumerate nell'allegato 6, richiamato al paragrafo 1, possono apportare a detto allegato, previo parere conforme della Commissione amministrativa, gli emendamenti che esse ritengono necessari.

Quando due Stati membri o le loro autorità competenti qualora lo consentano le disposizioni costituzionali di detti Stati hanno convenuto di modificare l'allegato 10 previsto nel paragrafo 1, essi apportano a tale allegato di comune accordo l'emendamento necessario.

Ogni autorità competente apporta agli altri allegati di cui al paragrafo 1 le modifiche necessarie per quanto concerne il proprio paese. Le modifiche di tali allegati, risultanti da una nuova legislazione, sono apportate entro i tre mesi a decorrere dalla pubblicazione di tale legislazione.

Ogni modifica apportata in applicazione delle disposizioni precedenti deve essere notificata al Presidente della Commissione della Comunità Economica Europea; la notifica deve indicare la data dell'entrata in vigore della modifica.

Ogni notifica ricevuta in conformità delle disposizioni suddette è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*»

Articolo 4

Il paragrafo 5 dell'articolo 9 del regolamento n. 4 è sostituito dalla seguente disposizione:

«5. Se un lavoratore è stato occupato durante lo stesso mese civile nel territorio di due Stati membri, gli assegni familiari ai quali detto lavoratore può aspirare, in virtú della legislazione di ciascuno di tali Stati, corrispondono al numero degli assegni giornalieri dovuti in applicazione della legislazione considerata. Se una di tali legislazioni prevede la concessione di assegni mensili, viene concesso, a titolo di tale legislazione, per ciascun giorno d'occupazione compiuto nel territorio dello Stato considerato e ciascun giorno assimilato dalla legislazione applicabile, un ventiseiesimo dell'importo degli assegni mensili.

Nelle relazioni tra gli Stati membri citati nell'allegato 10 del presente regolamento d'applicazione, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione era applicabile a motivo della prima occupazione durante il mese versa gli assegni familiari per tutto il mese.

Gli Stati membri o le loro autorità competenti, ove le disposizioni costituzionali dei detti Stati membri lo permettano, possono convenire quelle modifiche che desiderano apportare all'allegato 10 del presente regolamento d'applicazione.

Se una istituzione ha concesso degli assegni familiari per un mese o una parte di mese, mentre l'istituzione di un altro Stato membro ne aveva l'onere, si procede a un computo tra le suddette istituzioni.»

Articolo 5

Nell'allegato A del regolamento n. 3, le indicazioni che figurano alla voce: «Francia» sono cosí modificate:

«*Territorio:* la Francia metropolitana e i dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guyane, Martinique, Réunion).

Cittadini: le persone di nazionalità francese.»

Articolo 6

I numeri 2 e 3 dell'allegato C del regolamento n. 3 diventano i numeri 1 e 2.

Articolo 7

L'allegato D del regolamento n. 3 è cosí modificato:

1. Alla sezione «Belgio — Repubblica federale di Germania», il punto 2 è cosí redatto:

«2. Le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo complementare n. 2 del 7 dicembre 1957 concernente la sicurezza sociale per i lavoratori delle miniere.»

2. Alla sezione «Belgio — Repubblica federale di Germania», il punto 5 è cosí redatto:

«5. Le disposizioni dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 8 e dell'articolo 15 della Convenzione speciale del 7 dicembre 1957 sull'assicurazione disoccupazione.»

3. Alla sezione «Belgio — Lussemburgo», è inserito un punto 1 cosí redatto:

«1. Le disposizioni dell'articolo 17 della Convenzione generale di sicurezza sociale del 3 dicembre 1949.»

L'attuale testo diventa il punto 2.

4. Alla sezione «Repubblica federale di Germania — Francia», i punti 1 e 6 sono così redatti:

«1. Le disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 3, dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 16 paragrafo 2 e dell'articolo 19 della Convenzione generale del 10 luglio 1950 modificata dalla Clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.»

«6. Le disposizioni dei punti da 5 a 8 del Protocollo generale del 10 luglio 1950.»

5. Alla sezione «Repubblica federale di Germania — Francia», il punto 2 è così redatto:

«2. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 dell'Accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950, relativo all'applicazione della Convenzione generale modificata dalla Clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate).»

6. Alla sezione «Repubblica federale di Germania — Italia», il punto 4 è così redatto:

«4. Le disposizioni della Convenzione del 5 maggio 1953 sull'assicurazione disoccupazione e il protocollo finale di detta Convenzione, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, commi 1, 2 e 5 della Convenzione.»

7. Dopo la sezione «Repubblica federale di Germania — Italia», è inserito il seguente testo:

«REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA — LUSSEMBURGO

Nulla»

8. Alla sezione «Repubblica federale di Germania — Paesi Bassi», i commi 1, 2 e 3 sono così redatti:

«1. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 4, paragrafo 2, comma 5, della Convenzione del 29 marzo 1951.

2. Le disposizioni del comma 7 del Protocollo finale della Convenzione del 29 marzo 1951.

3. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 dell'Accordo complementare n. 2 del 29 marzo 1951 concernente l'assicurazione dei lavoratori delle miniere e assimilati.»

9. Dopo la sezione «Italia — Paesi Bassi», è inserito il seguente testo:

«LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

Nulla»

Articolo 8

All'allegato 3 del regolamento n. 4, sezione «Repubblica federale di Germania», è abolita la parte III.

Articolo 9

L'allegato 4 del regolamento n. 4, sezione «Repubblica federale di Germania» è così modificato:

1. La parte V, numero 1, lettera b), è così redatta:

«b) nelle relazioni con la Francia e l'Italia:
«Ruhrknappschaft» (Istituto d'assicurazione dei minatori della Ruhr) a Bochum,

nelle relazioni con la Francia, se il titolare della pensione risiede nell'ambito di competenza dell'istituzione qui di seguito indicata:

«Saarknappschaft» (Istituto d'assicurazione dei minatori della Saar), a Saarbrücken.»

2. La parte VIII è così redatta:

«VIII. *Assegni familiari:*

«Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Kindergeldkasse), Nürnberg» (Sede centrale dell'Ufficio federale di collocamento e d'assicurazione contro la disoccupazione — Cassa di assegni familiari — Norimberga).»

Articolo 10

L'allegato 5 del regolamento n. 4 è così modificato:

1. Alla sezione «Repubblica federale di Germania»:

i) Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

«a) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento: l'organismo tedesco di collegamento per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;»

ii) Le precedenti lettere a), b), c) e d) diventano le lettere b), c), d), e e);

iii) Le precedenti lettere e) e f) sono sostituite dal seguente testo:

«f) Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento d'applicazione:

«Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Kindergeldkasse), Nürnberg» (Ufficio federale di collocamento e d'assicurazione contro la disoccupazione, Cassa di assegni familiari, Norimberga).

g) Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del presente regolamento d'applicazione, per la corresponsione degli assegni familiari:

«Arbeitsamt Nürnberg» (Ufficio di collocamento di Norimberga),

h) Ai sensi dell'articolo 72 del presente regolamento d'applicazione, quando si tratta di assegni familiari indebitamente riscossi:

«Arbeitsamt» (Ufficio di collocamento) competente per il luogo di residenza della persona che ha indebitamente riscosso degli assegni familiari.»

2. Alla sezione «Lussemburgo», le lettere g) e h) diventano le lettere f) e g).

Articolo 11

L'allegato 6 del regolamento n. 4 è così modificato:

1. Alla sezione «Repubblica federale di Germania — Paesi Bassi», il numero 1 è così redatto:

«1. Articoli 12, 17, 18, 19, 21 e 26, paragrafo 3, dell'Accordo amministrativo n. 1 del 18 giugno 1954 per l'applicazione della Convenzione 29 marzo 1951 sulle assicurazioni sociali.»

2. I numeri 3 e 4 della sezione «Repubblica federale di Germania — Paesi Bassi» diventano i numeri 2 e 3.

Articolo 12

All'allegato 7 del regolamento n. 4, sezione «Repubblica federale di Germania», il numero 1 è così completato:

«d) Assegno di compensazione per i minatori («Knappschaftsausgleichsleistung»).»

Articolo 13

Il regolamento n. 4 è completato da un allegato 10, il cui testo è il seguente:

«ALLEGATO 10

Stati membri fra i quali si applica l'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del presente regolamento di applicazione:

Repubblica federale di Germania — Francia,

Repubblica federale di Germania — Italia,

Repubblica federale di Germania — Lussemburgo.»

Articolo 14

L'articolo 14 del regolamento n. 130/63/CEE è sostituito dalla seguente disposizione:

«1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

2. Tuttavia, salvi restando i diritti acquisiti anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, le disposizioni qui di seguito indicate entrano in vigore alle seguenti date:

— gli articoli 2, 4 e 13, il 1° gennaio 1959;

— gli articoli 3 e 12, il 1° agosto 1960.»

Articolo 15

L'articolo 3 del regolamento n. 24/64/CEE del Consiglio (1) e l'articolo 2 del regolamento n. 108/64/CEE del Consiglio (2) sono abrogati.

Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

2. Tuttavia, salvi restando i diritti acquisiti anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, le disposizioni qui di seguito indicate entrano in vigore alle seguenti date:

a) l'articolo 5, il 19 gennaio 1965;

b) l'articolo 7, numero 4, il 1° agosto 1960;

c) l'articolo 12, il 1° giugno 1963;

d) l'articolo 7, numeri 1, 3, 5 e 8, gli articoli 8 e 9, l'articolo 10, numero 1, nonché l'articolo 11, numero 1, il 1° luglio 1964;

e) l'articolo 7, numeri 2 e 6, il 1° gennaio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

(1) GU n. 47 del 18. 3. 1964, pag. 746/64.
(2) GU n. 127 del 7. 8. 1964, pag. 2138/64.